



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 257 del 7 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dalla Sig.ra Avvocata Ilaria TORNESELLO e, altresì, composto dai Sigg.ri Avvocati Pietro CARROZZINI (relatore) e Alessandro AMATO (componente), nonché assistito dai Sigg.ri Avv. Flavio LORUSSO (rappresentante AIA) e Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 13 aprile 2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento della Procura Federale datato 20 marzo 2026 prot. nr. 24664/439pfi25-26/PM/fl, promosso a carico:

A. della società SSD Bisceglie a r.l.;

B. del Sig. Diego Francesco MAZZILLI, tesserato della SSD Bisceglie a r.l.

Oggetto: artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 28, comma 1 e 2, 127, comma 1, e 137, comma 2bis, del CGS.

RITENUTO IN FATTO

Con il deferimento del 20 marzo 2026, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti dei citati soggetti, al fine di rispondere:

- A. *“la società S.S.D. Bisceglie a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Diego Francesco Mazzilli così come descritti nel precedente capo di incolpazione.”;*
- B. *“il sig. Diego Francesco Mazzilli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Bisceglie a r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25.10.2025, al termine della gara Bisceglie a r.l. – Fidelis Andria 2018 s.r.l. valevole per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. A.S.K., schierato nelle fila della squadra della S.S.D. Fidelis Andria 2018 s.r.l. con la maglia numero 14, la seguente testuale espressione: “tu sei africano”.*

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: *“Il procedimento trae origine dalla nota della Delegazione Provinciale di Bari, Andria e Trani con la quale è stato trasmesso il referto arbitrale relativo all’incontro Bisceglie a r.l. – Fidelis Andria 2018 s.r.l. del 25.10.2025, valevole per il girone B del campionato Under 16 Provinciali. Nel referto redatto dall’arbitro della gara, in particolare, è dato leggere testualmente quanto segue: **“Al termine della gara, quando ancora le squadre erano sul terreno di gioco, il giocatore 14 dell’Andria subisce parole offensive per la sua nazionalità. Le parole sono riconducibili alla squadra di casa”.** Alla nota del 30.10.2025, poi, è stata allegata la comunicazione mail inviata in data 29.10.2025 dall’arbitro della gara con la quale lo stesso, ad integrazione di quanto già evidenziato nel proprio referto, riporta testualmente come segue l’esatto tenore dell’espressione che ha udito proferire all’indirizzo del calciatore schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 14: **“Scrivo per riportare le offese di stampo razzista che il 14 della Fidelis Andria ha subito. “Tu sei africano” questa è stata la frase che un giocatore, riconducibile alla Bisceglie Calcio, ha pronunciato facendo riferimento alla nazionalità del n° 14 della squadra avversaria”.** All’esito dell’attività inquirente svolta è emerso che l’autore dell’espressione a sfondo razziale proferita al termine della gara all’indirizzo del calciatore avversario è il sig. Diego Francesco Mazzilli. Comportamento, quello tenuto dal calciatore sig. Diego Francesco Mazzilli che per la sua gravità, sia in termini di assoluta idoneità discriminatoria che di percezione soggettiva, ha indotto il calciatore destinatario dell’espressione a recarsi personalmente dal direttore di gara per riferirgli l’episodio ed il responsabile dei comportamenti oggetto di accertamento. I fatti sopra descritti, poi, hanno trovato conferma nei riscontri probatori acquisiti agli atti di indagine, tra i quali le dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati. In proposito, in particolare, deve evidenziarsi che il direttore di gara, nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale ha confermato di aver appreso il nominativo dell’autore dell’espressione nel corso di un colloquio al termine della gara con il calciatore sig. A.S.K..*

In proposito, in particolare, il direttore di gara ha dichiarato testualmente quanto segue: “Successivamente dopo che ero entrata nel mio spogliatoio udivo bussare alla porta e quando l’aprivo mi trovavo dinnanzi il calciatore indossante la casacca 14 della Fidelis Andria ed uno dei dirigenti della Fidelis Andria, sono sicura che non si trattasse dell’allenatore della Fidelis Andria, non ricordo bene di chi si trattasse ma sono sicura che era stato da me precedentemente verificato in distinta ed era in panchina durante la gara, il quale mi chiedeva di intervenire in merito all’insulto razziale pronunciato verso il proprio calciatore. Le rispondevo che avrei refertato l’accaduto ma che purtroppo avendo solamente ascoltato l’insulto non ero in grado di attribuirlo ad alcuno. E’ stato allora che il calciatore o il dirigente della Fidelis Andria mi hanno riferito che l’autore dell’insulto era il calciatore del Bisceglie indossante la casacca 57”. Le dichiarazioni del direttore di gara, inoltre, hanno trovato successivo riscontro in quelle rese dal calciatore destinatario dell’espressione a sfondo razziale. Il calciatore tesserato per la società S.S.D. Fidelis Andria 2018 s.r.l. sig. A.S.K., infatti, in occasione dell’audizione del 18.12.2025 ha confermato tale circostanza, riferendo quanto segue sul punto: “dopo aver fatto la doccia ed essermi rivestito, prima di lasciare lo stadio di Bisceglie, mi sono recato presso lo spogliatoio della direttrice di gara e le ho riferito che a pronunciare la frase razzista “Africano” rivolta nei miei confronti era stato il giocatore del Bisceglie indossante la casacca 57”. Sempre nel corso dell’audizione da parte della Procura Federale del 18.12.2025, poi, il Sig. A.S.K. ha precisato quanto segue circa le modalità con cui ha riconosciuto l’autore dell’espressione che gli è stata rivolta: “Io confermo con assoluta certezza perché l’ho visto mentre pronunciava quella frase”. Dalle distinte di gara acquisite agli atti, poi, emerge che il calciatore che ha preso parte all’incontro Bisceglie a r.l. – Fidelis Andria 2018 s.r.l. del 25.10.2025 schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 57 è il sig. Diego Francesco Mazzilli.”.

Il processo veniva discusso, in modalità da remoto, all’udienza del 13.4.2026, ove comparivano:

- il rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea STERLICCHIO DE CARLI, che, in merito al deferimento del Sig. MAZZILLI Diego Francesco, richiedeva l’applicazione nei confronti dello stesso della squalifica per 10 giornate, mentre, a carico della società SSD Bisceglie a r.l., l’irrogazione della sanzione dell’ammenda per € 667,00, in considerazione della riduzione concordata ai sensi del I comma dell’art. 127 CGS;
- il legale della società, Avv. Francesco RUBINI, che comunicava l’intervenuto accordo sulla sanzione ai sensi del I comma dell’art. 127 CGS;
- il Sig. Diego Francesco MAZZILLI, unitamente al proprio genitore Sig. Fabio MAZZILLI, che negava l’aver mai proferito l’epiteto “Tu sei africano” all’indirizzo del Sig. A.S.K. e che nemmeno aveva udito lo stesso nella circostanza in esame.

Udita la relazione dell’Avv. Pietro CARROZZINI, all’esito della camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 231 del 13.4.2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. In merito al deferimento della società SSD Bisceglie a r.l.

Avendo la società SSD BISCEGLIE a r.l. concordato, ai sensi e per gli effetti del I comma dell’art. 127 del CGS, con la Procura Federale l’applicazione della sanzione dell’ammenda, ridotta ad € 667,00, a questo Collegio non rimane che la valutazione sulla congruità della stessa.

Il Collegio, pertanto, reputando corretta la valutazione dei fatti e congrua la sanzione determinata a seguito del patteggiamento, dichiara, ai sensi e per gli effetti del III comma dell’art. 127 CGS, l’efficacia della stessa.

B. In merito al deferimento del Sig. Diego Francesco MAZZILLI.

Il compendio probatorio portato dalla Procura Federale all’attenzione di questo Collegio appare solido, circostanziato e, per il vero, nemmeno efficacemente contrastato dall’incolpato.

Questi, infatti, si è limitato a negare l’aver mai proferito all’indirizzo del giocatore della squadra avversaria l’epiteto discriminatorio, negando perfino di averlo ascoltato da chicchessia, senza darsi la pena di spiegare il perché il direttore di gara l’aveva invece inserito nel referto e il perché il giocatore insultato, sebbene non conosciuto, l’avesse individuato attraverso il numero della casacca indossata.

Invero, dagli atti di indagine risulta inequivocabilmente che:

1. il direttore di gara ha confermato quanto già refertato al termine della stessa, ossia di aver ascoltato la frase incriminata provenire dalle fila dei calciatori della squadra del BISCEGLIE ed indirizzata ad un giocatore della squadra dell'ANDRIA, anche perché, sebbene non avesse visto l'episodio in quanto avvenuto alle proprie spalle ma, a distanza di circa 5 metri, quest'ultimo era l'unico calciatore di colore schiarato in campo per entrambe le rappresentative;
2. sempre il direttore di gara, ha ulteriormente confermato che l'autore della suddetta frase era il giocatore con la casacca nr. 57 della squadra dell'ANDRIA e che tanto gli era stato segnalato dallo stesso giocatore che aveva subito l'insulto;
3. lo stesso giocatore insultato, dopo una prima incertezza, ha confermato di aver riconosciuto nel giocatore della squadra dell'Andria che indossava la casacca con il nr. 57 l'autore della frase in esame;
4. il giocatore della squadra dell'Andria presente in distinta con la casacca nr. 57 era il Sig. Diego Francesco MAZZILLI.

Tali evenienze fattuali e probatorie sono idonee a ritenere provata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del CGS e, dunque, corretta, ai sensi del comma 2 dell'ultimo articolo citato, la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale.

Tanto precisato, questo Collegio sente la necessità di rappresentare come dagli atti di indagine emerge una certa ritrosia da parte di alcuni dei soggetti auditi a riferire quanto ascoltato dal direttore di gara, tanto che lo stesso giocatore insultato ha, solo in occasione della seconda audizione, confermato di aver individuato nel giocatore dell'Andria che indossava la casacca nr. 57 l'autore della frase discriminatoria.

Quanto rappresentato desta una certa preoccupazione in questo Collegio, ove si ipotizzi che detto atteggiamento possa essere stato il frutto di una mancata percezione, da parte del tesserato, della frase incriminata come discriminatoria.

Invero, non può dubitarsi che il direttore di gara abbia ascoltato la frase incriminata, tanto da averla immediatamente inserita nel proprio referto e, successivamente, confermata in sede di audizione.

Ugualmente non può dubitarsi nella individuazione del Sig. Diego Francesco MAZZILLI quale autore dell'insulto, visto che si è giunti a tanto non perché soggetto conosciuto dal giocatore insultato, ma solo attraverso l'esame della distinta di gara che lo indicava come colui che indossava la casacca con il nr. 57.

Quanto a quest'ultimo, la giovane età, probabilmente, non gli ha permesso di comprendere appieno il disvalore sociale e sportivo del proprio comportamento che, invero, potrebbe trovare efficace progresso a mezzo delle misure di "giustizia riparativa" previste dall'art. 137 comma 2 bis del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la società S.S.D. Bisceglie a r.l. si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando la sanzione in un'ammenda di € 667,00;
- 2) ai sensi del medesimo articolo, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia di tale accordo;
- 3) di comminare al tesserato Mazzilli Diego Francesco la squalifica per 10 giornate.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci